



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 569

Torino, 19/09/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, il Sindaco Stefano LO RUSSO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA CORRISPOSTA PER L'ACQUISTO DEL BENE OLTRE INTERESSI. (LITE N. 308/2023 EB)

Con atto di citazione proposto avanti il Tribunale Civile di Torino, notificato al Comune di Torino in data 25 luglio 2023, la società CARRERA SRL subentrata in forza di fusione per incorporazione alla Società BALTIMORA S.r.l., chiede: “- in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita sottoscritto da CARRERA S.r.l. (già BALTIMORA S.r.l.) con il Comune di TORINO in data 15 aprile 2015, Notaio omissis, Rep. n. 44519, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Comune alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del bene immobile pari ad euro 1.510.000,000 oltre interessi e rivalutazione; - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Comune di TORINO per c.d. contatto sociale per i motivi tutti esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Comune a pagare in favore dell'esponente a titolo di danni subiti una somma non inferiore ad euro 373.512,00 o comunque in quella veriore accertanda in corso di causa, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226, c.c., oltre a rivalutazione ed interessi. - in via istruttoria: - ammettere prova

per interpello e testi sui seguenti capitoli chiedendo sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte a mezzo di tutti i testi indicati dalle parti: 1) Vero che CENTRALE DEL LATTE aveva in progetto di delocalizzare lo stabilimento di produzione; 2) Vero che il compendio immobiliare venne acquistato da CARRERA sul presupposto comune alle parti della delocalizzazione della CENTRALE DEL LATTE; 3) Vero che l'area Z.U.T. 12.34 CENTRALE DEL LATTE Sub Ambito 1 e Sub Ambito 2 e i relativi scenari di realizzazione, oggetto di S.U.A., risulta interamente compatibile con il Piano di Classificazione Acustica vigente nel solo caso di delocalizzazione di CENTRALE DEL LATTE e di declassamento dell'area in classe acustica III; 4) Vero che con riferimento all'area Z.U.T. 12.34 CENTRALE DEL LATTE Sub Ambito 1 e Sub Ambito 2 le soluzioni percorribili sono il declassamento dell'Area CENTRALE DEL LATTE in classe acustica IV ovvero il Piano di Classificazione Acustica potrebbe rimanere invariato mantenendo l'attuale area in classe acustica V; 5) Vero che esistono aree di classe acustica V con residenze già presenti nell'area ovest della Z.U.T. 12.34 CENTRALE DEL LATTE; 6) Vero che CENTRALE DEL LATTE rifiuta di sottoscrivere il documento richiesto dall'O.T.C. e di modificare la classe acustica attualmente vigente sull'area.”.

Visto il parere favorevole della Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, alla costituzione della Città nel giudizio in oggetto, poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
di autorizzare la Città di Torino, in persona del Sindaco, a costituirsi, a mezzo dell'Avvocatura Comunale (presso la quale elegge domicilio), nel giudizio in premessa descritto, promosso avanti il Tribunale Civile di Torino dalla società CARRERA S.r.l. subentrata in forza di fusione per incorporazione alla Società BALTIMORA S.r.l., per resistere alle domande avversarie, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale, affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo ad ogni stato e grado, compresa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge, compresa ogni opportuna eccezione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella